

Nelle cause del

prof. ALBERTO CAMPOLONGO,

funzionario della Banca Europea di Investimenti di Bruxelles,
assistito dall'avv. Federico Pecoraro, del Foro di Firenze, e
con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. Fernand
Probst, rue Ermesinde 103,

ricorrente,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO,

rappresentata dal prof. Giulio Pasetti, suo consulente giuridico,
in qualità di agente,

assistito dall'avv. Alberto Trabucchi, professore nella Univer-
sità di Padova, patrocinante in Cassazione,

e con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussem-
burgo,

convenuta,

aventi per oggetto :

la causa 27-59,

l'annullamento della decisione contenuta nella lettera del
Presidente dell'Alta Autorità di data 7 marzo 1959, con cui
s'informava il ricorrente che le dimissioni da lui presentate
non potevano essere accettate;

la causa 39-59,

l'annullamento della decisione del Presidente dell'Alta Auto-
rità di data 2 luglio 1959, nelle parti in cui dispone sugli
effetti delle dimissioni del ricorrente e provvede in merito
alle indennità dovute alla cessazione dal servizio;

LA II^a. SEZIONE DELLA CORTE

composta dai signori

R. Rossi, *Presidente*,

A. M. Donner e CH. L. Hammes (*relatore*),
giudici,

avvocato generale : K. Roemer,

cancelliere : A. Van Houtte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA**IN FATTO****I — Gli antefatti**

I fatti che hanno dato origine alle presenti controversie si possono così riassumere :

1. Il prof. Alberto Campolongo è entrato in servizio all'Alta Autorità (Divisione dell'economia) l'11 febbraio 1954, ed è stato nominato funzionario di ruolo il 15 ottobre 1957, con effetto dal 1° luglio 1956.
2. Egli ha presentato le sue dimissioni con lettera del 18 marzo 1958.
3. L'Alta Autorità, informata dal Campolongo che egli era stato assunto dalla Banca Europea d'Investimenti, gli ha comunicato con nota del 24 aprile 1958 che, d'intesa con detta istituzione, aveva stabilito di considerare i suoi funzionari che passavano al servizio della Banca Europea d'Investimenti come provvisoriamente collocati in congedo per motivi personali, in attesa dell'adozione di uno

statuto applicabile ai funzionari di tutte le Istituzioni delle Comunità europee.

Il ricorrente fu pertanto invitato a presentare all'Alta Autorità una domanda di collocamento in congedo per motivi personali.

4. Con lettera del 25 aprile 1958 il ricorrente informò l'Alta Autorità che egli non aveva motivo di ritornare sulla sua decisione di dimettersi, espressa nella lettera del 18 marzo 1958, ma che sarebbe stato d'accordo su taluni provvedimenti cautelari e pertanto disposto ad accettare un congedo per motivi personali.

5. Con decisione del 2 maggio 1958, l'Alta Autorità « vista la domanda » del ricorrente gli « accordava » un congedo per motivi personali.

6. L'11 febbraio 1959 il ricorrente ha presentato le dimissioni al Presidente dell'Alta Autorità.

7. Con lettera del 7 marzo 1959, il direttore della Divisione del Personale e dell'Amministrazione, « per delega » del Presidente dell'Alta Autorità, ha informato il ricorrente che le dimissioni presentate non potevano essere accettate e che l'Alta Autorità aveva proposto alla Banca Europea d'Investimenti una soluzione amichevole.

8. L'8 maggio 1959 il Campolongo depositò un ricorso (registrato col numero 27-59) contro la decisione contenuta nella predetta lettera del 7 marzo 1959.

9. Con lettera del 2 luglio 1959, il Presidente dell'Alta Autorità informò il ricorrente di aver deciso di rendere definitive le sue dimissioni, posto che la Banca Europea d'Investimenti non aveva accettato le proposte fattele in vista di definire amichevolmente la di lui situazione.

Con tale lettera si provvedeva pure alle spettanze del ricorrente in ordine a varie indennità ed assegni (rimpatrio, trasloco, licen-

ziamento) sulla base dei criteri adottati dall'Alta Autorità in merito alle indennità dovute ai funzionari che hanno ottenuto un congedo per motivi personali allo scopo di entrare in servizio presso le Istituzioni delle nuove Comunità europee.

10. Con un secondo ricorso, depositato il 31 luglio 1959 e registrato col n° 39-59, il Campolongo ha impugnato la decisione contenuta nella predetta lettera del Presidente dell'Alta Autorità nei limiti in cui essa provvede sugli effetti delle sue dimissioni e sulle indennità per la cessazione dal servizio.

II — Le conclusioni delle parti

1. CAUSA 27-59

Nell'atto introduttivo il *ricorrente* chiede l'annullamento della decisione contenuta nella lettera del Presidente dell'Alta Autorità di data 7 marzo 1959 con la quale si respingono le sue dimissioni e la condanna di controparte alle spese di causa.

Nella replica egli chiede ancora che il ricorso sia dichiarato ricevibile ed, ove occorra, unito a quello n° 39-59 nel frattempo proposto.

L'*Alta Autorità* chiede, in via principale, che il ricorso sia dichiarato irricevibile e, subordinatamente, nel merito, che la Corte dichiari la causa divenuta priva di oggetto; circa le spese, che sia respinta la domanda del *ricorrente* di porle a di lei carico.

2. CAUSA 39-59

Nell'atto introduttivo il *ricorrente* chiede l'annullamento, con tutte le conseguenze di legge anche per quanto riguarda le spese di causa, della decisione del Presidente dell'Alta Autorità di data

2 luglio 1959, nelle parti che riguardano gli effetti delle dimissioni e che fissano le indennità di cessazione dal servizio. Egli chiede ugualmente la riunione di questa alla precedente causa 27-59.

Nella replica il ricorrente ha formulato conclusioni aggiuntive con le quali chiede alla Corte :

- di ordinare all'Alta Autorità di esibire il suo fascicolo personale;
- di dichiarare che le dimissioni, da lui presentate l'11 febbraio 1959, debbono prendere effetto dal 12 marzo 1959 o al più tardi all'11 maggio 1959;
- di dichiarare che l'Alta Autorità è tenuta a riconoscere al sig. Campolongo :
 - a) « l'indennità di rimpatrio di quattro mesi del suo ultimo stipendio;
 - b) il rimborso delle spese di viaggio da Lussemburgo a Bruxelles per sè e famiglia;
 - c) l'ammontare capitalizzato del suo conto presso la Cassa di previdenza;
 - d) l'ammontare capitalizzato delle trattenute dal suo stipendio per la pensione;
 - e) l'indennità di partenza in ragione di un mese e mezzo del suo ultimo stipendio per anni uno e mesi dieci di servizio;
 - f) il compenso per otto trentesimi di ferie annuali non utilizzate al 1° maggio 1958, nonchè il rimborso spese di viaggio per le ferie;
 - g) gli interessi 5 %, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, sulle somme liquidate per i titoli di cui sopra, a decorrere dal 12-3-1959 o al più tardi dall'11-5-1959. »

L'Alta Autorità chiede la reiezione delle domande fatte valere e l'unione di questa causa a quella 27-59.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

I mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

A — CAUSA 27-59

1. Sulla ricevibilità del ricorso

La *convenuta* eccepisce l'irricevibilità del ricorso assumendo ch'esso è stato introdotto a più di un mese dalla notifica della decisione impugnata.

Il Regolamento di procedura del 21 febbraio 1957, applicabile alle controversie fra la Comunità ed i suoi dipendenti, prevedeva, per la presentazione dei ricorsi, un termine di due mesi; tale speciale regolamento è stato abrogato dal nuovo Regolamento generale di procedura del 3 marzo 1959 (art. 110, d) il quale non contiene alcuna disposizione sui termini d'impugnazione. L'Alta Autorità ritiene pertanto che il termine di un mese stabilito dal Trattato C.E.C.A. (art. 33) per i ricorsi giurisdizionali è di applicazione generale.

La decisione impugnata porta la data del 7 marzo 1959 ed è pervenuta al ricorrente il 9 marzo per cui il ricorso prodotto l'8 maggio sarebbe fuori termine e quindi irricevibile.

Il *ricorrente* ribatte che l'eccezione d'irricevibilità elevata dall'Alta Autorità è infondata per due ragioni.

Anzitutto, in linea generale, il termine perentorio imposto dall'art. 33 del Trattato C.E.C.A. non potrebbe essere esteso, per analogia, a ricorsi che hanno tratto ad una materia totalmente diversa. L'abrogazione del termine di due mesi non può avere altro effetto che quello di sopprimere ogni termine per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali da parte dei dipendenti delle Comunità e di ristabilire la situazione esistente anteriormente all'« entrata

in vigore » dello speciale regolamento del 21 febbraio 1957, epoca cioè in cui non vi erano termini; egli si richiama a tal proposito alla pronuncia della Corte nella causa 10-55 (Mirosevich c/o Alta Autorità).

Inoltre il Regolamento di procedura del 3 marzo 1959 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore soltanto il 21 marzo; il Regolamento speciale del 21 febbraio 1957 sarebbe dunque stato abrogato soltanto a tale data (dall'art. 110 del nuovo regolamento). Di conseguenza il termine di due mesi, a decorrere dalla notifica della decisione, era già in corso; orbene, per quanto riguarda gli effetti nel tempo delle norme di procedura, vige il principio che i termini per agire, quando sono in corso nel momento in cui la nuova norma entra in vigore, continuano ad essere regolati dalla norma anteriore.

2. Sull'oggetto del ricorso

Nella comparsa di risposta la *convenuta* sostiene che la causa è divenuta priva di oggetto a seguito della decisione del 2 luglio 1959 che ha reso definitive le dimissioni del ricorrente, in precedenza respinte, annullando così in pratica la decisione impugnata.

Posto che nel frattempo il ricorrente ha impugnato anche detta decisione, nella controreplica l'Alta Autorità più non insiste su tale mezzo difensivo.

Il *ricorrente* non si esprime formalmente sugli argomenti fatti valere dall'Alta Autorità relativamente all'oggetto del ricorso. Il fatto però che la decisione del 2 luglio 1959 gli abbia dato solo parzialmente soddisfazione fa ritenere che egli non reputi il ricorso divenuto privo di oggetto; ciò è confermato dalla sua domanda di unione delle due cause.

3. Nel merito

Il *ricorrente* assume che l'Alta Autorità, adottando la decisione del 7 marzo 1959, con la quale si rifiutano le sue dimissioni, è

incorsa in un eccesso di potere per violazione ed errata applicazione dell'art. 41 dello Statuto del personale e per violazione dei principi giuridici generali che regolano la materia della durata e della cessazione del contratto di lavoro.

a) Violazione ed errata applicazione dell'art. 41 dello Statuto del personale

Il ricorrente assume che il contratto d'impiego dei dipendenti della C.E.C.A., quale disciplinato dallo Statuto del personale del 28 gennaio 1956, è un contratto di durata indeterminata. Che in un contratto del genere ogni parte ha in qualsiasi momento il diritto di porre termine al rapporto giuridico posto in essere, mediante una manifestazione unilaterale di volontà; la manifestazione di volontà dell'altra parte non è richiesta e non può quindi avere alcun giuridico effetto.

Se l'art. 41 A) dello Statuto del personale prevede che alla manifestazione di volontà del dipendente si accompagni una manifestazione di volontà della « autorità investita del potere di nomina » che « rende definitive le dimissioni » ciò non significa che la decisione dell'autorità condiziona il perfezionamento del recesso dal rapporto contrattuale, ma incide soltanto sui suoi effetti sospendendo o ritardando la cessazione del rapporto nell'interesse del servizio e per un tempo espressamente limitato dallo Statuto. Tale termine trascorso, gli effetti delle dimissioni si verificano automaticamente.

Nel caso in esame, pertanto, il Presidente dell'Alta Autorità avrebbe esorbitato dai suoi poteri rifiutando di accettare le dimissioni del ricorrente; egli avrebbe invece dovuto accettarle e dargliene atto fissando la data alla quale avrebbero avuto effetto; la circostanza che il ricorrente si trovava in congedo per motivi personali sino al 30 aprile 1960, toglieva persino all'Alta Autorità la possibilità di richiamarsi ad una necessità di servizio per ritardare, nei limiti previsti dallo Statuto, gli effetti delle dimissioni.

b) Violazione dei principi giuridici generali in materia di durata e cessazione del contratto di lavoro

Il ricorrente ricorda che è unanimemente ammesso che il contratto d'impiego non può avere durata illimitata e legare il dipendente per tutta la vita.

Un contratto d'impiego di durata indeterminata, i cui effetti dipenderebbero dal solo consenso del datore di lavoro, rappresenterebbe per il dipendente un contratto di lavoro in perpetuo in quanto la sua cessazione dipenderebbe soltanto dal beneplacito del datore di lavoro. Esso sarebbe nullo.

La decisione impugnata, respingendo le dimissioni del ricorrente, viola tale principio giuridico generale e per questo solo fatto è nulla; essa lo sarebbe ugualmente se il rifiuto fosse intervenuto in applicazione di una norma dello Statuto del personale la quale, sotto questo profilo, sarebbe anch'essa illegale.

Il ricorrente rileva d'altronde che nei rapporti di pubblico impiego l'accettazione da parte dell'autorità del recesso del dipendente può essere rifiutata o ritardata solo per gravi motivi di servizio.

La decisione impugnata invece non menziona alcun valido motivo per giustificare il rifiuto delle dimissioni; il motivo indicato infatti non riguarda ragioni di servizio, ma motivi estranei ad esso ed al contratto di lavoro stesso.

La *convenuta* non discute gli argomenti di merito fatti valere dal ricorrente.

Essa assume semplicemente che il ricorrente con la lettera del 25 aprile 1958, aveva accettato un congedo di due anni per motivi personali e di non presentare le sue dimissioni definitive prima che le conseguenze del suo passaggio ad un'altra Istituzione fossero state definite. Di fronte a tale accordo le sue dimissioni dell'11 febbraio 1959, contrarie alla sistemazione provvisoria concordata fra le parti dovevano considerarsi come una proposta che

l'Alta Autorità era libera di accettare o respingere. Il rifiuto da parte sua, in un momento in cui l'accordo con la Banca europea d'investimenti sembrava ancora possibile, era quindi regolare e legittimo.

Il *ricorrente* nega che fra l'Alta Autorità e lui esistesse un accordo atto a giustificare il rifiuto di accettare le sue dimissioni; di un simile accordo, del resto, non vi sarebbe menzione nella decisione impugnata.

B — CAUSA 39-59

1. *Violazione dell'art. 41, A, 2° e 3° comma, dello Statuto del personale*

Il *ricorrente* trae il suo primo mezzo dalla circostanza che la decisione impugnata, la quale ha rese definitive le sue dimissioni, è stata adottata soltanto il 2 luglio 1959 e che essa non stabilisce da che data tali dimissioni hanno effetto.

Egli ritiene che l'Alta Autorità ha così reso definitive le sue dimissioni con effetto o dalla data della lettera impugnata (cioè dal 2 luglio 1959) o da quella del suo ricevimento (cioè dal 7 luglio 1959).

Aggiunge che ai sensi dell'art. 41, A, 2° e 3° comma, dello Statuto del personale della C.E.C.A., la decisione dell'autorità investita dei poteri di nomina, che rende definitive le dimissioni, deve invece intervenire entro un mese dalla data della lettera di dimissioni; gli effetti di questa decorrono dalla data stabilita dall'autorità, data che, per i dipendenti della categoria A (cui il *ricorrente* appartiene) non può essere posteriore di più di tre mesi all'invio della lettera di dimissioni.

Il *ricorrente* ha presentato le dimissioni l'11 febbraio 1959; la decisione del Presidente dell'Alta Autorità avrebbe quindi dovuto intervenire entro il 12 marzo 1959 ed i suoi effetti dovevano decorrere da tale data o, al più tardi, dall'11 maggio 1959 qualora se ne volesse ritardare la decorrenza del massimo previsto, cioè

di tre mesi; tale ritardo però deve essere giustificato da necessità di servizio, ciò che nella fattispecie è totalmente escluso perchè, all'atto delle sue dimissioni, il ricorrente già trovavasi in congedo per motivi personali, posizione che esclude ogni attività e quindi qualsiasi esigenza di servizio.

La *convenuta* ribatte che se la decisione impugnata non indica la data di decorrenza delle dimissioni del ricorrente — il che in effetti equivale a fissare tale data al 2 luglio 1959, giorno in cui la decisione impugnata è stata emessa — ciò è dovuto unicamente al fatto che, con lettera del 25 aprile 1958, il ricorrente aveva accettato di essere posto in congedo per motivi personali. Tale accordo comportava rinuncia alla liquidazione immediata delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto d'impiego; detto accordo si è sovrapposto al regime statutario di diritto comune. Qualsiasi modifica alla sistemazione così concordata, proposta unilateralmente dal ricorrente nella sua lettera di dimissioni dell'11 febbraio 1959, non poteva avere effetto che col consenso dell'Alta Autorità.

Il *ricorrente* replica che il collocamento in congedo per motivi personali, quale è regolato dallo Statuto del personale (art. 33), non implica affatto la rinuncia, foss'anche tacita, del dipendente al diritto di dimettersi.

Egli sostiene ancora che aveva accettato il collocamento in congedo con talune riserve, che l'Alta Autorità ha unilateralmente fissato la durata del congedo a due anni ed infine che l'accettazione del congedo era sottoposta alla condizione, non verificatasi, di un accordo fra l'Alta Autorità e la Banca. Le sue dimissioni non potrebbero quindi considerarsi una modificazione unilaterale di un accordo fra le parti, i cui effetti fossero subordinati al consenso dell'Alta Autorità; questa era invece tenuta a rispettare i termini e la procedura dell'art. 41 dello Statuto del personale.

La *convenuta* contrasta il primo mezzo dedotto opponendo il difetto d'interesse del ricorrente. Egli infatti trovavasi in congedo per motivi personali: la fine di tale situazione comporta delle conseguenze che le sono specifiche.

Il *ricorrente* conferma l'esistenza di un suo interesse perchè se nel ricorso 39-59 non avesse sollevato il problema della decorrenza delle dimissioni, avrebbe corso il rischio di vedersi preclusa ogni possibilità di discutere nella causa 27-59 la legittimità del precedente rifiuto; aggiunge che in caso di tardivo pagamento delle prestazioni previste, alla cessazione dal servizio, gli interessi decorrono dal giorno in cui il contratto prende fine.

La *convenuta* replica che comunque la data delle dimissioni non ha alcuna incidenza sugli interessi dovuti in caso di tardivo pagamento. Infatti, per le somme corrispondenti ai diritti previdenziali, il pagamento degli interessi fino alla cessazione del rapporto è previsto dall'art. 62 del Regolamento del personale; per il periodo ulteriore esiste il riconoscimento dell'Alta Autorità nella lettera impugnata. Circa le altre prestazioni che il ricorrente pretende, l'Alta Autorità rileva che il diritto agli interessi esiste soltanto dalla data della messa in mora; questa è stata fatta solamente nella replica della causa 39-59.

2. *Gli altri mezzi del ricorso*

Agli altri mezzi del ricorso, ossia la violazione di taluni articoli del Regolamento del personale e dei principi generali del diritto del lavoro, l'*Alta Autorità* oppone una tesi centrale cioè quella dell'unità fondamentale delle Comunità europee.

Essa ritiene che il regime previsto per i dipendenti che abbandonino effettivamente la Comunità, non può, a causa di questa unità, trovare applicazione a coloro che passano al servizio di un'altra Istituzione delle Comunità.

Lo Statuto del personale ed il Regolamento generale sono stati adottati in un momento in cui esisteva una sola Comunità europea ed il passaggio ad un'altra Comunità non poteva quindi essere preso in considerazione. La sola ipotesi configurabile in quell'epoca sarebbe stato il passaggio dall'una all'altra istituzione della C.E.C.A.; sembra evidente che a passaggi o trasferimenti di

tal fatta, le norme relative alla cessazione del contratto d'impiego sono inapplicabili.

Il fatto che manchi una disciplina d'insieme sui rapporti fra le tre Comunità ed i relativi dipendenti non potrebbe, secondo l'Alta Autorità, giustificare l'estensione del regime previsto per le dimissioni all'ipotesi del trasferimento di un dipendente nell'ambito di un'organizzazione generale sul piano europeo la quale, benchè composta da persone giuridiche diverse, è cionondimeno fondamentalmente unica.

Il *ricorrente* ritiene invece che a torto l'Alta Autorità pretende giustificare il suo rifiuto di applicare le disposizioni del Regolamento generale sostenendo che questo riguarda soltanto i dipendenti che abbandonano definitivamente la C.E.C.A. ad esclusione di quelli che passano al servizio di un'altra organizzazione europea.

Infatti, il Regolamento prevederebbe quest'ultima ipotesi; l'art. 61 dispone che :

« Il funzionario che cessa dalle sue funzioni presso la Comunità per entrare al servizio di un'amministrazione o di un'organizzazione nazionale, internazionale o sopranazionale che a concluso un accordo con la Comunità, ha il diritto di far trasferire alla Cassa delle pensioni di tale amministrazione od organizzazione l'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità presso la Comunità. »

L'asserita lacuna non c'è ed il Regolamento va pertanto applicato al caso in esame.

Il *ricorrente* d'altronde contesta che l'ipotesi del passaggio di un funzionario al servizio di un'altra Comunità europea non fosse prevedibile all'epoca in cui lo Statuto ed il Regolamento furono redatti.

Egli afferma infine che la Banca, la quale ha personalità giuridica propria, non è una istituzione delle nuove Comunità europee.

La *convenuta* risponde che l'art. 61 del Regolamento non ha la portata che il *ricorrente* le attribuisce in quanto, tenuto conto dell'epoca in cui è stato adottato, esso non riguarda che delle

organizzazioni totalmente diverse dalle Comunità dei Sei (ad. es. O.E.C.E., Consiglio d'Europa, ecc.).

Essa ritiene d'altronde che la Banca, creata dal Trattato C.E.E. e dipendente dalla giurisdizione della Corte, è funzionalmente legata alla Comunità Economica Europea.

a) Violazione degli artt. 12, 13, 15 e 62 del Regolamento generale della Comunità

Il *ricorrente* assume che le norme del Regolamento generale che disciplinano l'indennità di rimpatrio (art. 12 a), le spese di viaggio (art. 13, a, 2° comma), le spese di trasloco (art. 15 b) e l'indennità di licenziamento (art. 62) non fanno alcuna distinzione fra i dipendenti che cessano dal servizio puramente e semplicemente e quelli che cessano dal servizio per passare presso un'altra istituzione con o senza congedo per motivi personali; esse sono quindi ugualmente applicabili.

La decisione impugnata viola quindi tali norme negando di applicarle al *ricorrente*.

Nella replica il *ricorrente* aggiunge che la Corte, quando avrà, a sua richiesta, annullato quella parte della decisione che tratta delle prestazioni pecuniarie, dovrà stabilire ciò che gli è dovuto. Ed egli precisa le sue pretese: indennità di rimpatrio pari a quattro mesi di stipendio, rimborso delle spese di viaggio da Lussemburgo a Bruxelles, la corresponsione delle somme a suo favore accreditate presso la Cassa di previdenza; egli dichiara di non pretendere il rimborso delle spese di trasloco.

Secondo la *convenuta*, soddisfare le pretese del *ricorrente* significherebbe commettere un abuso di diritto. Il *ricorrente* pretende infatti dei vantaggi che le disposizioni prevedono solo per dei casi totalmente diversi da quello in cui egli si trova.

Passando all'esame delle singole pretese essa rileva che il pagamento dell'indennità di rimpatrio e delle spese di viaggio e di trasloco non terrebbe conto della realtà dei fatti e potrebbe

comportare addirittura un duplice pagamento, assolutamente inammissibile. La corresponsione dell'indennità di rimpatrio è del resto subordinata ad una durata minima di servizio.

Per l'indennità di partenza, pretesa dal ricorrente, l'Alta Autorità ritiene pure inammissibile la possibilità di immediate e successive liquidazioni del capitale accumulato ai fini previdenziali : ciò sarebbe contrario al sistema delle pensioni.

Secondo il *ricorrente* non si potrebbe parlare nella specie di abuso del diritto, il quale presuppone un danno determinato dall'uso di un diritto a tale effetto creato. All'opposto egli farebbe valere un diritto esistente per un suo legittimo interesse.

La *convenuta* risponde che il ricorrente confonde il concetto di abuso del diritto con quello di atto commesso nella sola intenzione di nuocere. Nel caso in esame si tratta di un abuso in quanto il ricorrente pretende basarsi sulla lettera di un regolamento per ottenere dei vantaggi previsti a tutto altro scopo.

b) Violazione dei principi generali in materia di cessazione del contratto di lavoro e di liquidazione delle relative indennità

Il *ricorrente* assume che in materia di contratti di durata indeterminata, le indennità per cessazione dal servizio sono dovute indipendentemente dai vantaggi che il prestatore d'opera può ricevere nel suo nuovo impiego e che il rifiuto di versare l'indennità prevista dall'art. 12 ed il rimborso previsto dall'art. 15 del Regolamento, col pretesto che nel suo nuovo impiego il ricorrente godrebbe di analoghi vantaggi, non è giuridicamente fondato.

La *convenuta*, richiamandosi agli argomenti svolti sub 2, ritiene errato il ragionamento del ricorrente, tanto più che la condizione fondamentale, lo scioglimento del rapporto di lavoro, mancherebbe.

Il *ricorrente* sostiene invece che la lettera del 2 luglio 1959 contiene l'accettazione pura e semplice delle sue dimissioni, a

prescindere da una proposta di trattamento economico. D'altronde nella causa 27-59 l'Alta Autorità ha prodotto tale lettera appunto per dimostrare che detta causa era divenuta priva di oggetto, in quanto la lettera del 2 luglio aveva praticamente annullato la prima decisione di rifiuto; essa riconoscerebbe così che era stato realmente posto fine al rapporto di lavoro.

c) Violazione degli artt. 29 e 14 del Regolamento generale

Il *ricorrente* si duole infine che la decisione impugnata abbia trascurato di procedere alla retribuzione delle ferie annuali non godute ($\frac{8}{30}$ dei suoi emolumenti mensili) nonchè al rimborso delle spese di viaggio per le ferie annuali.

La *convenuta* risponde che la decisione impugnata non ha affatto negato il pagamento di tali importi.

Il *ricorrente* prende atto che l'Alta Autorità è d'accordo sul pagamento di tali somme.

IN DIRITTO

I — Il procedimento

1. Per economia di giudizio è opportuno riunire, in quanto connesse, le cause iscritte ai numeri 27-59 e 39-59 del Registro della Corte e definirle con una sola sentenza.

Le parti hanno chiesto tale riunione e l'avvocato generale, nelle sue conclusioni, non vi si è opposto: sono state pertanto soddisfatte le condizioni previste nell'art. 43 del Regolamento di procedura.

2. Sotto il profilo formale, nè l'uno nè l'altro ricorso ha dato luogo a contestazioni delle parti o ad obiezioni dell'avvocato generale; nè vi è da fare alcun rilievo d'ufficio.

II — Sulla domanda d'annullamento della decisione contenuta nella lettera 7 marzo 1959 del Presidente dell'Alta Autorità (causa 27-59)

1. SULLA RICEVIBILITÀ

Il ricorrente sostiene che illegittimamente il Presidente dell'Alta Autorità, con decisione del 7 marzo 1959, ha respinto le sue dimissioni, presentate l'11 febbraio 1959.

A questo proposito è opportuno osservare che le dimissioni furono, in seguito, accettate con decisione del Presidente dell'Alta Autorità in data 2 luglio 1959.

Quest'ultimo provvedimento fu adottato prima del deposito della comparsa di risposta (avvenuto il 13 luglio 1959): la convenuta Alta Autorità si è perciò limitata ad opporre alla domanda del ricorrente delle eccezioni di irricevibilità attinenti alla tardiva presentazione (a) ed alla mancanza di oggetto (b) del ricorso.

a) *Per quanto concerne la tardiva presentazione del ricorso*

Risulta agli atti che la decisione impugnata porta la data del 7 marzo 1959 ed è stata notificata all'interessato il 9 marzo.

Il Regolamento di procedura del 21 febbraio 1957, applicabile alle controversie contemplate nell'art. 58 dello Statuto del personale, stabiliva, per i ricorsi degli impiegati contro la Comunità C.E.C.A., un termine di due mesi.

A norma di detto regolamento, la domanda del ricorrente, presentata l'8 maggio 1959, sarebbe stata quindi tempestivamente proposta, dal momento che il termine d'impugnazione — secondo un principio giuridico unanimemente ammesso — decorre dalla notifica del provvedimento impugnato.

Cionondimeno, traendo motivo dalla circostanza che tale regolamento è stato abrogato dal nuovo Regolamento di procedura

del 3 marzo 1959 — il quale non contiene alcuna disposizione circa il termine per i ricorsi del personale — l'Alta Autorità sostiene che, trattandosi di un ricorso di legittimità, il termine era di un mese, come risulterebbe dall'art. 33 del Trattato C.E.C.A. il quale, a suo avviso, stabilisce il regime applicabile in via generale a tale categoria di ricorsi.

Per respingere questa tesi non occorre accogliere l'assunto principale del ricorrente il quale, dall'assenza di una espressa disposizione, fa derivare la mancanza, in materia, di qualsiasi termine perentorio.

Infatti, il Regolamento di procedura del 3 marzo 1959 — il cui articolo 110 ha abrogato il regolamento del 1957 — è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità* solo il 21 marzo e quindi, eccezion fatta per i termini relativi alla distanza, non ha potuto spiegare alcun effetto prima di tale data.

Il diritto d'agire del ricorrente era perciò disciplinato, al suo nascere, dal regolamento del 1957 ed il nuovo regolamento — non contenendo alcuna disposizione in materia — non poteva avere l'effetto retroattivo di sostituire tacitamente alle vecchie disposizioni sui ricorsi dei funzionari — che il regolamento del 1957 aveva accuratamente distinto da quelli contemplati nell'art. 33 del Trattato, fissando per essi un apposito termine — una norma di valore generale.

Il ricorso è stato pertanto presentato in termini.

b) *Per quanto concerne l'oggetto del ricorso*

Nelle more del giudizio l'Alta Autorità ha accolto la richiesta del ricorrente accettando, il 2 luglio, le dimissioni che egli aveva presentate; ciò non significa però che sia superfluo esaminare la fondatezza del precedente rifiuto in quanto la soluzione che sarà data alla questione della ricevibilità del ricorso inciderà comunque sulla pronuncia relativa alle spese.

Del resto la convenuta, che nel controricorso aveva sostenuto che la causa era divenuta priva di oggetto, nella controreplica non ha più insistito su tale eccezione.

2. NEL MERITO

Il ricorrente deduce la violazione e la errata applicazione dell'art. 41 dello Statuto del personale, applicabile nella specie, assumendo che il suo rapporto con l'Alta Autorità aveva la natura di un contratto di lavoro a tempo indeterminato che egli avrebbe potuto risolvere mediante una manifestazione di volontà unilaterale.

A tale proposito va rilevato che la situazione giuridica del ricorrente, funzionario di ruolo dell'Alta Autorità, non era determinata da un contratto concluso fra due parti, ma da testi legali e regolamentari ed era retta, a suo vantaggio od a suo danno, dalle disposizioni generali ed impersonali dello Statuto, di guisa che solo la violazione di una di dette disposizioni — nella specie dell'art. 41 — poteva dargli il diritto di impugnazione.

Per quanto concerne detto articolo il ricorrente, nella lettera dell'11 febbraio 1959, aveva senza dubbio « manifestato in modo non equivoco la sua volontà di non prestare ulteriormente la propria opera presso l'Istituzione » e tale manifestazione doveva, in via normale, produrre gli effetti contemplati nell'art. 41. D'altro lato, il trovarsi in congedo per motivi personali non può privare — in linea di principio — l'impiegato del diritto di dimettersi, a norma del ripetuto articolo 41.

L'Alta Autorità contesta che il ricorrente, nella specie, avesse tale diritto e afferma che, con l'accettare il collocamento in congedo, egli vi avrebbe rinunciato ed avrebbe acconsentito a rimanere in posizione di congedo per motivi personali fino a quando l'Alta Autorità e le altre Istituzioni delle Comunità europee (o da queste dipendenti) non fossero addivenute ad un accordo circa il trattamento da riservare agli impiegati che si trasferiscono dall'una all'altra, oppure fino a che tale accordo non si fosse rivelato definitivamente irrealizzabile.

In merito a detta tesi la Corte rileva che nessuno dei documenti prodotti ne attesta chiaramente ed esplicitamente l'esattezza. Al contrario l'Alta Autorità, la quale ha avuto l'ultima parola nel

carteggio fra le parti, colla lettera del 2 maggio 1958 ha fissato puramente e semplicemente in due anni la durata del congedo concesso al ricorrente — in conformità alle norme vigenti in materia. Del resto l'art. 33 dello Statuto, che regola la materia, è stato richiamato in detta lettera senza alcuna riserva e senza la minima allusione alla tesi di fatto che l'Alta Autorità sostiene attualmente.

Poichè il semplice collocamento in congedo per motivi personali non aveva privato il ricorrente del diritto di presentare in qualsiasi momento le dimissioni e poichè l'Alta Autorità non aveva fissato, nella decisione di cui alla lettera del 2 maggio 1958 con la quale aveva concesso al ricorrente tale congedo, un termine escludente la facoltà di dimettersi, a causa delle trattative in corso con la Banca Europea di Investimenti, e poichè infine il ricorrente, nella lettera del 25 aprile 1958, con la quale aveva accettato il collocamento in congedo, non aveva affatto espresso il proprio consenso in merito ad una siffatta condizione atta a limitare i diritti attribuitigli dallo Statuto, si potevano soltanto applicare le norme vigenti. Tenendo conto perciò della circostanza che l'onere di provare qualsiasi deroga alle disposizioni stesse incombe a chi intende valersene — e l'Alta Autorità non ha fornito tale prova — la Corte ritiene che il ricorrente ha con ragione chiesto l'annullamento della decisione del Presidente dell'Alta Autorità, in data 7 marzo 1959, con la quale sono state respinte le dimissioni da lui presentate con lettera dell'11 febbraio 1959, ed afferma che tale domanda deve essere accolta. Le spese giudiziali debbono gravare sull'Alta Autorità.

III — Sulla domanda di annullamento della decisione contenuta nella lettera 2 luglio 1959 del Presidente dell'Alta Autorità (causa 39-59)

1. SULLA PORTATA DEL RICORSO E SUI LIMITI ENTRO I QUALI ESSO È RICEVIBILE

Il ricorrente, impugnando — con domanda del 31 luglio 1959 — la decisione del 2 luglio 1959, ne ha chiesto l'annullamento soltanto

« nella parte relativa alla decorrenza degli effetti delle dimissioni, nonché nella parte relativa alle determinazioni di ordine economico inerenti alla cessazione dalle funzioni ».

L'esatta portata della domanda viene precisata nelle pagine seguenti unicamente mediante richiamo alla decisione dell'Alta Autorità contenuta nella lettera del 2 luglio 1959, in quanto questa omette di fissare la data dalla quale le dimissioni avranno effetto e stabilisce l'indennità per la cessazione dal servizio.

Il ricorso, per quanto concerne le indennità, riguarda in via generale :

- a) l'indennità di rimpatrio, il rimborso delle spese di viaggio all'atto della cessazione dal servizio ed il rimborso delle spese di trasloco (artt. 12, 13 e 15 del Regolamento generale),
- b) il rimborso dell'ammontare del conto del ricorrente presso la Cassa di previdenza, il rimborso delle trattenute per la pensione effettuate sul suo stipendio e l'indennità di partenza (art. 62 del Regolamento generale).

Nella replica, tuttavia, il ricorrente ha ampliato la domanda, chiedendo formalmente alla Corte di fissare la data alla quale avranno effetto le dimissioni da lui presentate l'11 febbraio 1959, data non precisata dall'Alta Autorità.

Egli chiede inoltre formalmente alla Corte di dichiarare che l'Alta Autorità è tenuta a versargli :

- a) l'indennità di rimpatrio di quattro mesi del suo ultimo stipendio;
- b) il rimborso delle spese di viaggio da Lussemburgo a Bruxelles per sé e famiglia;
- c) l'ammontare capitalizzato del suo conto presso la Cassa di previdenza;
- d) l'ammontare capitalizzato delle trattenute dal suo stipendio per la pensione;

- e) l'indennità di partenza in ragione di un mese e mezzo del suo ultimo stipendio per anni uno e mesi dieci di servizio;
- f) il compenso per otto trentesimi di ferie annuali non utilizzate al 1° maggio 1958, nonchè il rimborso spese di viaggio per le ferie;
- g) gli interessi del 5 %, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, sulle somme liquidate per i titoli di cui sopra, a decorrere dal 12-3-1959 o al più tardi dall'11-5-1959. »

Per quanto riguarda tale ampliamento della domanda, è opportuno accertare se esso non vada oltre le conclusioni formulate nel ricorso, in misura tale da violare le disposizioni dell'art. 38 § 1 del Regolamento di procedura e dell'art. 22 dello Statuto C.E.C.A. della Corte. A tale proposito la Corte riconosce che il ricorrente, menzionando nell'atto introduttivo « le determinazioni di ordine economico inerenti alla cessazione dalle funzioni » ha inteso sottoporre al controllo della Corte le conseguenze patrimoniali delle sue dimissioni — conseguenze che egli ha esposto in tutti i loro particolari nella replica. Giuridico è pertanto un esame analitico.

2. SULLE CONSEGUENZE DELLE DIMISSIONI PEI RIMBORSI E INDENNITÀ PRETESI

A — Prima di procedere all'esame occorre :

a) dare atto al ricorrente che l'Alta Autorità si è dichiarata disposta a versargli il compenso per ferie annuali non godute, ai sensi dell'art. 29, e) del Regolamento generale della Comunità, come pure l'importo delle spese di viaggio per dette ferie, ai sensi dell'art. 14, a) del Regolamento stesso, e che con tale offerta devono ritenersi soddisfatte le pretese relative;

b) dare atto all'Alta Autorità che il ricorrente — contrariamente a quanto chiesto nel ricorso — nella replica, non pretende più il rimborso delle spese di viaggio fino a Bruxelles a partire dal luogo d'origine (Firenze), bensì dal luogo in cui prestava servizio

(Lussemburgo) e rinuncia al rimborso delle spese di trasloco a Bruxelles, spese che, del resto gli sono state rifuse dalla Banca Europea di Investimenti. Va pertanto dato atto della rinuncia del ricorrente alle sopraddette pretese.

B — L'esame delle rimanenti pretese conduce la Corte alle considerazioni ed alle pronunzie che seguono :

a) Il ricorrente ha chiesto alla Corte di riconoscergli dovuta l'indennità di rimpatrio, ai sensi dell'art. 12, a) del Regolamento generale. A norma di tale articolo, detta indennità va corrisposta all'impiegato dopo la cessazione dal servizio e previa dimostrazione dell'avvenuto rimpatrio.

La Corte ritiene che tale disposizione vada interpretata alla luce dell'unità funzionale delle Comunità europee e delle istituzioni annesse e che non sia perciò ammissibile il cumulo dell'indennità dovuta a causa della cessazione dal servizio presso una di esse con altra indennità dovuta per l'assunzione in servizio presso un'altra delle predette Comunità o Istituzioni.

Tali indennità sono senza dubbio corrisposte a forfait : ciononpertanto questo non costituisce un supplemento della remunerazione dovuta all'impiegato, bensì rappresenta il corrispettivo, anticipatamente valutato, delle spese relative ad una sola e medesima operazione, nella specie il trasferimento della residenza dell'impiegato da un luogo ad un altro.

Poichè detto trasferimento è avvenuto una sola volta, un pagamento effettuato per tale motivo dall'Alta Autorità sarebbe senza causa, tenuto conto del pagamento effettuato per la stessa causale dalla Banca Europea d'Investimenti.

Questa pretesa va pertanto respinta.

b) Per quanto concerne l'indennità di partenza, pretesa dal ricorrente in forza dell'art. 62, c) del Regolamento generale, si impongono analoghe considerazioni.

La « partenza » contemplata nel 1° comma di detto articolo deve logicamente essere intesa come un distacco dalle istituzioni delle Comunità e l'indennità relativa dev'essere considerata la contropartita del periodo in genere necessario all'impiegato per trovare una nuova occupazione. Questa interpretazione della mens legislatoris trova conferma nel 1° comma, a norma del quale non hanno diritto all'indennità coloro che non sono più in condizione di procurarsi una nuova occupazione.

Questa pretesa non è quindi fondata e va respinta.

c) Il ricorrente ha chiesto il rimborso delle spese di viaggio per la famiglia da Lussemburgo a Bruxelles, avendogli la Banca Europea d'Investimenti rimborsate solo quelle a lui stesso afferenti.

A tal proposito, l'art. 13 a, 2) del Regolamento generale stabilisce che l'impiegato, all'atto della cessazione dal servizio, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio dal luogo in cui presta servizio al luogo d'origine, il quale ultimo, ai sensi della lettera f) dello stesso articolo, viene stabilito al momento dell'entrata in servizio dell'impiegato, in base al suo luogo di origine od al centro dei suoi interessi.

Il Regolamento prevede quindi solo il rimborso delle spese per il viaggio di ritorno dell'impiegato dal luogo in cui prestava servizio al luogo d'origine, vale a dire, nella specie, da Lussemburgo a Firenze. Il ricorrente, dopo aver chiesto tale rimborso nell'atto introduttivo vi ha tuttavia rinunciato nella replica, limitando la sua pretesa al rimborso delle spese di viaggio da Lussemburgo a Bruxelles; la predetta pretesa va pertanto respinta.

d) Per quanto concerne l'ammontare capitalizzato del conto del ricorrente presso la Cassa di previdenza — vale a dire la parte versata dall'istituzione — e l'ammontare capitalizzato delle tratteunte dallo stipendio del ricorrente — cioè le somme da questi fornite a titolo di contributo per la pensione — va rilevato che l'art. 62 a) e b) del Regolamento generale prevede il rimborso degli importi testé menzionati, i quali costituiscono l'accantonamento destinato al trattamento di quiescenza dell'impiegato.

Con la sua entrata in servizio presso la Banca Europea d'Investimenti, il ricorrente si è trovato soggetto ad un nuovo regime di previdenza, a norma del quale o non è tenuto ad effettuare un versamento iniziale in ragione degli anni di servizio prestato presso l'Alta Autorità oppure è obbligato a versare le somme relative in un apposito fondo della Banca. In entrambe le ipotesi l'Alta Autorità non può rifiutarsi di sborsare le somme accantonate nell'interesse del ricorrente.

Infatti, o la Banca con atto di liberalità — poco comprensibile del resto — si presta a fornire in proprio gli accantonamenti relativi agli anni precedenti all'assunzione del ricorrente oppure questi, tenuto ad effettuare il versamento, ha bisogno a tale scopo delle somme che egli ha domandato. In entrambi i casi, d'altronde, l'operazione è, nei confronti dell'Alta Autorità, *res inter alios acta*.

Solo nel caso ipotetico di un accordo per l'unificazione o la fusione dei sistemi di previdenza delle tre Comunità si potrebbe in realtà riconoscere all'Alta Autorità il diritto di tutelare gli interessi di una siffatta cassa comune, benchè anche in tal caso resterebbe da spiegare per quale motivo gliene incomberebbe l'iniziativa. A prescindere dallo scarso zelo dimostrato dalle Istituzioni nell'uniformare le rispettive organizzazioni, la necessità o l'opportunità dell'impegno che l'Alta Autorità esige dal ricorrente come condizione per la consegna dei fondi non è giuridicamente fondata. Infatti in avvenire sarà sempre possibile all'Alta Autorità, nella veste di partecipante ad una cassa comune di previdenza delle Comunità, di far dipendere l'ammissione del ricorrente — o l'ampiezza dei suoi diritti alla pensione — dal versamento nel fondo comune di una somma adeguata ed all'osservanza di prescritte condizioni.

Questa pretesa è pertanto fondata.

e) In merito agli interessi sulle somme domandate, pretesi dal ricorrente a partire dal 12 marzo o dall'11 maggio, occorre distinguere :

Se il ricorrente si riferisce agli interessi di mora, va rilevato che questi costituiscono in linea di principio la valutazione e la

determinazione legale del danno subito a causa del ritardo nell'esecuzione di un'obbligazione, ritardo che deve risultare da una precedente messa in mora. Nella specie, anche se, in difetto di qualsiasi altra diffida del ricorrente, il ricorso può essere considerato come una messa in mora, la mancanza, nel diritto comunitario, di qualunque determinazione legale degli interessi di mora costringe alla reiezione della pretesa di cui trattasi.

Se viceversa si tratta di interessi compensativi, essi sono dovuti, anche senza preventiva messa in mora, a titolo di risarcimento del danno provocato dalla mancata esecuzione di un'obbligazione; ma essi presuppongono un danno che, nella specie, non è stato dimostrato, nè dedotto, nè provato.

Anche questa pretesa va pertanto respinta.

3. *SUGLI EFFETTI DELLE DIMISSIONI IN RELAZIONE ALLA DATA ALLA QUALE ESSE HANNO AVUTO EFFETTO*

Per tutto quanto precede, la questione della data dalla quale hanno avuto effetto le dimissioni presentate l'11 febbraio 1959 non ha alcuna rilevanza in causa, dal momento che essa non può influire su alcuna delle pretese accolte dalla Corte.

Questo capo della domanda va pertanto dichiarato irricevibile.

IV — Sulle spese

A norma dell'art. 70 del Regolamento di procedura della Corte, le spese incontrate dall'Alta Autorità restano a suo carico.

Per quanto concerne le spese incontrate dal ricorrente, va tenuto conto che questi ha vinto la causa 27-59 e conseguentemente l'Alta Autorità deve essere condannata alle spese da lui incontrate, a norma dell'art. 69 § 2 del Regolamento di procedura.

Poichè nella causa 39-59 entrambe le parti sono rimaste soccombenti su alcuni capi delle rispettive domande, le spese vanno compensate, ai sensi dell'art. 69 § 3 del Regolamento.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto lo Statuto del personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in particolare gli artt. 2, 33, 41 e 58;

Visto il Regolamento generale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in particolare gli artt. 12, 13, 14, 15, 29, 47, 61, 62 e 91;

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 21 febbraio 1957 « per le controversie di cui all'art. 58 dello Statuto del personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio »;

Visto il Regolamento di procedura delle Corti di Giustizia delle Comunità europee;

LA II^a SEZIONE DELLA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce :

1. Le cause promosse dal prof. Alberto Campolongo e registrate ai numeri 27-59 e 39-59 sono riunite ai fini della presente sentenza.
2. La decisione contenuta nella lettera 7 marzo 1959 del Presidente dell'Alta Autorità, con la quale si informava il prof. Alberto Campolongo che le dimissioni da lui presentate non potevano essere accettate, è annullata.

3. Si dà atto al ricorrente che l'Alta Autorità, nelle more del giudizio, si è dichiarata disposta a versargli, in conformità all'art. 29 e) del Regolamento generale della Comunità, a titolo di compenso per ferie annuali non godute al momento della cessazione dal servizio, una somma pari agli otto trentesimi della sua retribuzione a tale data.
4. Si dà atto al ricorrente che l'Alta Autorità si è dichiarata disposta a rimborsargli, ai sensi dell'art. 14 a) del Regolamento generale della Comunità, le spese di viaggio per ferie annuali per lui e famiglia, da Lussemburgo a Firenze.
5. Si dà atto all'Alta Autorità che il ricorrente, nelle more del giudizio, ha rinunciato alla pretesa — basata sull'art. 13, a, 2) del Regolamento generale della Comunità — di rimborso delle spese di viaggio da Lussemburgo a Firenze per sé e famiglia.
6. Si dà atto all'Alta Autorità che il ricorrente ha rinunciato alla pretesa di rimborso delle spese di trasloco da Lussemburgo a Bruxelles.
7. La pretesa del ricorrente relativa all'indennità di rimpatrio, ai sensi dell'art. 12 a) del Regolamento generale della Comunità, è respinta.
8. La pretesa del ricorrente relativa all'indennità di partenza, ai sensi dell'art. 62 c) del Regolamento generale della Comunità, è respinta.
9. La pretesa del ricorrente relativa alle spese di viaggio per sé e famiglia da Lussemburgo a Bruxelles è respinta.
10. L'Alta Autorità è tenuta a versare al ricorrente la somma che, al momento della sua cessazione dal servizio, figurava a suo credito presso la Cassa di

previdenza per il personale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, capitalizzata annualmente al tasso stabilito dall'art. 91 del Regolamento generale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

11. L'Alta Autorità è tenuta a versare al ricorrente le somme trattenute sul suo stipendio a titolo di contributo al fondo di quiescenza, capitalizzate annualmente al tasso stabilito dall'art. 91 del Regolamento generale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, dedottine gli anticipi eventualmente concessi.
12. La pretesa del ricorrente relativa agli interessi è respinta.
13. Il capo della domanda del ricorrente concernente la fissazione della data alla quale le sue dimissioni hanno avuto effetto è respinto.
14. L'Alta Autorità dovrà rimborsare al ricorrente le spese da lui incontrate nella causa 27-59.

L'Alta Autorità dovrà rimborsare al ricorrente un terzo delle spese da lui incontrate nella causa 39-59.

L'Alta Autorità sopporterà le proprie spese.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 15 luglio 1960.

R. ROSSI

A. M. DONNER

Ch. L. HAMMES

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 15 luglio 1960.

Il Cancelliere

Il Presidente della II^a Sezione

A. VAN HOUTTE

R. ROSSI